

**Ufficio Stampa della Provincia autonoma di Trento**

Piazza Dante 15, 38122 Trento

Tel. 0461 494614 - Fax 0461 494615

uff.stampa@provincia.tn.it

**COMUNICATO n. 3499 del 03/12/2021**

**Previste dal decreto legge n. 172 del 26 novembre 2021**

# **Vaccinazione obbligatoria: nuove regole per l'ambito sanitario, socio sanitario e socio assistenziale**

**Dal 4 all'8 dicembre i centri vaccinali dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari saranno aperti in via eccezionale dalle 6 alle 24 con l'obiettivo di arrivare a immunizzare oltre 100mila trentini. Con il decreto legge n. 172 del 26 novembre 2021 sono state definite le prossime scadenze in materia di "obbligo vaccinale". Inoltre, a decorrere dal 15 dicembre 2021 la certificazione verde Covid-19 che attesta l'avvenuto completamento del ciclo vaccinale primario ha validità di 9 mesi anziché 12 come prevista da precedente normativa. Qui di seguito si riportano le regole per l'ambito sanitario, socio sanitario e socio assistenziale.**

## **Professionisti sanitari**

Dal 15 dicembre 2021, i professionisti sanitari sono obbligati a sottoporsi alla dose di richiamo (cosiddetta III dose) se passati i 9 mesi dalla seconda dose. L'avvenuta dose di richiamo rappresenta requisito essenziale per l'esercizio della professione.

## **Operatori di interesse sanitario (OSS – ASO – massofisioterapisti)**

Dal 15 dicembre 2021, gli operatori di interesse sanitario sono obbligati a sottoporsi alla dose di richiamo (cosiddetta III dose) se passati i 9 mesi dalla seconda dose. L'avvenuta dose di richiamo rappresenta requisito essenziale per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.

## **Altri operatori**

Dal 15 dicembre 2021, tutti i soggetti, che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa sono obbligati a sottoporsi al ciclo vaccinale primario e successivo richiamo:

- nelle strutture sanitarie di riabilitazione e lungodegenza post-acuzie, con inclusione di chi svolge attività lavorativa con contratti esterni
- nelle altre strutture sanitarie autorizzate, a esclusione di chi svolge attività lavorativa con contratti esterni
- nelle strutture socio sanitarie, con inclusione di chi svolge attività lavorativa con contratti esterni
- nelle strutture socio-assistenziali, inclusi i servizi di assistenza domiciliare, compreso chi svolge attività lavorativa con contratti esterni
- nelle strutture che a qualsiasi titolo ospitano persone in situazioni di fragilità, con inclusione di chi svolge attività lavorativa con contratti esterni;
- nonché il personale del soccorso pubblico (associazioni di volontariato per trasporto e soccorso sanitario convenzionate con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari).

(us)